

**DELIBERA N. 183/21/CSP**

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RADIO  
STUDIO 105 S.P.A. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE SONORA IN  
AMBITO NAZIONALE “*RADIO STUDIO 105 – RETE 105*”) PER LA  
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA  
NELL’ART. 34, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005,  
N. 177**

**(CONT. 17/21/DCA N°PROC. 2806/SM)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 ottobre 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato anche *Testo Unico*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 165/06/CSP del 22 novembre 2006 recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento*”;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*”;



VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 238/21/CONS;

VISTA la delibera n. 52/13/CSP del 3 maggio 2013, recante “*Regolamento sui criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all’articolo 34, commi 1, 5 e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 424/16/CONS del 16 settembre 2016 recante “*Atto di indirizzo sul rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione nei programmi di informazione, di approfondimento informativo e di intrattenimento*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Con atto CONT. 17/21/DCA/PROC. 2806/SM del 17 giugno 2021, notificato in pari data, l’Autorità ha accertato e contestato alla società Radio Studio 105 S.p.a. (C.F. 03111280156), con sede in Largo Guido Donegani, n. 1, 20121 Milano, titolare dell’emittente per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale “*Radio Studio 105 – Rete 105*”, la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 34, comma 2, d.lgs. n. 177 del 2005, per la diffusione di due diverse puntate del programma “*Lo Zoo di 105*” in data **26 ottobre 2020** (irradiata dalle ore 14:00 alle ore 16:00) e in data **11 dicembre 2020** (irradiata dalle ore 14:00 alle ore 16:00).

## **2. Deduzioni della società**

Nelle memorie difensive, acquisite al prot. n. 0291312 del 2 luglio 2021, la società evidenzia che secondo un principio consolidato, ribadito anche da recente giurisprudenza amministrativa, l’art. 34, comma 2 del *Testo Unico* costituisce illecito di pericolo concreto: l’integrazione della fattispecie illecita, in altri termini, presuppone la

dimostrazione della sussistenza di un concreto pericolo di pregiudizio agli interessi tutelati dei minori (da identificarsi, quanto meno, nella veicolazione di messaggi idonei a influire negativamente sulla formazione della personalità del minore). Secondo la parte, la contestazione individua tali messaggi, in sostanza, nella legittimazione all'uso di un linguaggio scurrile e offensivo, anche rispetto ad ambiti quali l'orientamento sessuale e il sentimento religioso. Ad avviso della società, la trasmissione costituisce un esempio non isolato, nel panorama radiofonico nazionale, per tacere dei numerosissimi esempi offerti dal *web* di comicità grossolana imperniata sull'uso iperbolico di espressioni grezze, capaci di suscitare il riso sulla base di un meccanismo comico elementare che affonda le sue radici nell'antichità (i fescennini e le atellane) e giunge senza soluzione di continuità fino ai giorni nostri (ne rappresentano esempi forme di recitazione/improvvisazione ritmica molto diffuse nella musica "leggera" degli ultimi decenni, come *rap*, *trap*, *hip hop* etc.). Secondo quanto prospettato nelle memorie difensive, la caratteristica propria di queste forme di comicità elementari consiste nel depotenziamento del linguaggio che, destituito della sua carica significativa (e quindi anche del suo potenziale offensivo) per effetto del palese difetto di intenzione, in capo al parlante, di trasmettere un qualunque messaggio (offensivo), si trasforma in una sorta di mero elemento sonoro, che fa ridere proprio per la sua destituzione di senso. Il solo messaggio - continua la parte - veicolato dal programma, è che si può far ridere sciocinando sequenze di parolacce prive di senso. La società afferma che si tratta di un dato riconducibile forse a fattori antropologici, magari non encomiabile sul piano dello stile, ma a cui risulta, obiettivamente, difficile ricollegare una valenza pregiudizievole a carico dei minori sul piano etico/morale.

La società precisa, inoltre, che il programma è in onda dal 1999 con la medesima cifra stilistica. Nella consapevolezza che la trasmissione contiene elementi di potenziale criticità, ogni puntata è preceduta da un avvertimento verbale con la funzione di mettere il radioascoltatore nelle condizioni di scegliere se iniziare o meno l'ascolto. Evidenzia altresì la piena disponibilità a rinforzare tale accorgimento, anche prevedendo un inserimento dello stesso ad ogni rientro pubblicitario.

La parte conclude chiedendo che l'AGCOM, accertata l'insussistenza della violazione contestata, disponga l'archiviazione del procedimento. In via subordinata, rileva che eventuali sanzioni dovranno essere quantificate in applicazione del criterio del c.d. "cumulo giuridico", in considerazione del carattere sostanzialmente unitario delle condotte contestate, secondo quanto previsto dal par. 2 dell'allegato B alla delibera n. 410/14/CONS.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e delle registrazioni in atti, le giustificazioni presentate dalla società Radio Studio 105 S.p.a., nelle memorie difensive acquisite al prot. 0291312 del 2 luglio 2021, non si ritengono accoglibili per le seguenti motivazioni:



- in data **26 ottobre 2020** e in data **11 dicembre 2020** sono state trasmesse, dalle ore 14:00 alle ore 16:00 circa, dall'emittente per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale "*Radio Studio 105 – Rete 105*" due diverse puntate del programma "*Lo Zoo di 105*";

- **nelle due diverse puntate andate in onda in fascia oraria diurna** si rileva all'inizio [ore 14:00 circa] e nel corso delle stesse [ore 14:58 circa] la seguente avvertenza verbale: "*Attenzione in questo programma vengono utilizzate parolacce e volgarità in generale, se siete particolarmente sensibili a certi argomenti, vi consigliamo di non ascoltarlo. Vi ricordiamo che ogni riferimento a cose e persone reali è puramente casuale e del tutto in tono scherzoso e non diffamante*"; medesima avvertenza precede la messa in onda della puntata del 27 ottobre 2020, mandata in onda dalle ore 00:00 alle ore 02:00 (replica della puntata del 26 ottobre 2020);

- come ben dettagliato nell'atto di contestazione citato, nel corso delle puntate del **26 ottobre 2020** (irradiata dalle ore 14:00 alle ore 16:00) e dell'**11 dicembre 2020** (irradiata sempre nella fascia oraria dalle ore 14:00 alle ore 16:00) non sono stati rispettati criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento. Si riscontrano continue allusioni sessuali marcate dal morboso, offese al sentimento religioso, ricorso gratuito a volgarità e turpiloquio, utilizzo di epiteti, con accezione dispregiativa e denigratoria, per designare persone omosessuali;

- a titolo esemplificativo si lascia di seguito stralcio dei contenuti mandati in onda (con *omissis*):

1) **puntata del 26 ottobre 2020** (irradiata dalle ore 14:00 alle ore 16:00).

"buco del c...." (ore 14:02) "mi fate schifo al c...." (14:02) "i.... a sangue tutti in coro" (14:03) "torno e vi faccio un p...." (14:07) "sulla roba devo dar ragione a Trump anche se è un c...." (14:10) "il medico di famiglia, come dici tu, non sa un c...." (14:11) "oggi si parla dei nostri cugini francesi, b.... di m.... ci hanno i.... anche la punta del Monte Bianco" (14:13) "sì, e un altro po' arrivano fino ai c...." (14:13) "come si chiama quell'isola di m.... che c'è tra l'Italia e la Sardegna?" (14:13), "la Corsica" (14:13) "si parla dei nostri avi, si parla dei primi uomini sulla terra", "Ah, fantastico, tutti s.... ovviamente" (14:13) "Ulisse, il piacere della s...." (14:14) "gran faccia da c...." (14:15) "chi s..... mai una scimmia" (14:17) "stava s.... un c... (*bip*)... sporco puzzolente di un altro ominide della sua stessa specie" (14:17) "se guardate questa cavità orale, non vi sembra una f....? ... un buco del c.... adesso mi c.... questo teschio" (14:18) "a te viene il c.... duro dopo una scenetta?" (14:19) "faccio i c.... con il pane", "te lo i.... anche?" "sono stato tentato un paio di volte", "ma vai a f...., c...." (14:27); durante uno scherzo telefonico viene detto alla vittima dello scherzo "ma che c.... vuoi fare, che me lo puoi solo s....", "Sbaglia numero", "ma vai a f...., ce l'hai le zucche o no, s....?", "parla italiano s....", "ma che t...., ma vai f....", "scemo di m....". Altro scherzo "le bottiglie d'olio che sono protette, le puoi usare anche per c....?" (14:32). Successivo scherzo: "Pronto?", "S...., mangianastro, pronto signora buongiorno" (14:32) "ti scudello la pancia a succhiate con la cannuccia... burro e marmellata sui c.... con una ciuccia integrante con dell'olio d'oliva?", "ci stava la b...." (14:33) "raccogli s....", "ma v...."



(14:34) “ci possiamo toccare il c.... a vicenda” (14:42) “ora sto cercando di alterare le mie corde vocali s.... i c....” (14:44) “intanto te la ficcano nel c.... comunque” (14:45) “per colpa di questo c.... di virus risulta che in Italia soprattutto sta creando uno stress a livello sessuale e un sacco di gente ha il c.... moscio” (14:46) “io mi s.... pure le foglie degli alberi” (14:46) “magari ti si è seccato il c....” (14:47) “viva la f....” (14:48) “parrucchieri che ti appoggiano il c.... sulla spalla (14:51) “io questo qua me lo i.... volentieri” (15:01) “ma v....” (15:04) “seduta per sempre sulla schiena di un drago fatta di c.... bollenti... ustioni alla v....” (15:05) “allacciarmi le scarpe con la v.... Sally” (15:05) “c.... il c.... Baudazzi Pippo” (15:06) “s.... c....” (ripetuto più volte) (15:07) “vai a f....” (15:07) “ma chi se lo i....” (15:08) “ha questa voce da c.... castrato... riattacciamogli i c....” (15:09) “Attenzione questa scenetta è consigliata solo a un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto il ‘bip’ non ci sono parole volgari ma solo nomi di fiori e piante. Questa scenetta è solo una simulazione noi siamo credenti e veneriamo il Signore, sempre sia lodato” (15:10) “ma la Messa dove?”, “la Messa in c.... (bip)”, “il giovane karateka Miguel P.... D... continua a dividersi tra il corteggiamento della bella Maria scollata, la cui fede religiosa è seconda solo alla grandezza delle sue enormi t.... e l’addestramento nella blasfemissima arte del c.... c....”, “il mio ginecologo Don Umberto dice che chi ha i c.... più grossi delle mani ha la certezza di finire in Paradiso, non è bellissimo?” (15:13) “ho una irrefrenabile voglia di farmi toccare una t....” (15:13) “porco (bip)” (più volte) “f...., f...., m....” (15:16) “f...., f....” (15:16) “guardandolo sento una certa torrenziale umidità v....” (15:16) “adesso ti spacco il c.... f.... di (bip)” “porco (bip)” “fatti sotto, f...., m....” (15:17) “t....” (15:17) “ma porco (bip)” (15:18); “s.... i c.... a coppie? vuoi s....?” (15:18) “al massimo potrei darti il cu (bip) se proprio insisti”, “ma porco (bip)” (15:18) “che c.... me ne frega, ma porca t....” (15:20) “la gente è accanita dei c.... degli altri” (15:26); “parliamo di f....” (15:28) “ma v....” (15:52) “v.... covid di m...., hai rotto il c...., basta c....” (15:53).

## 2) puntata dell’11 dicembre 2020 (irradiata dalle ore 14:00 alle ore 16:00).

“massa di p....” (14:01) “stai zitta t....” (ore 14:01) “c.... di festa compleanno, due c.... della s...., della vecchia s....” (ore 14:02:49); “non le hai mandato quelle rose rosse che fanno di c....?” (14:03) “io vorrei lanciare un messaggio a quei sacchi di m.... negazionisti” (14:03) “se tu non ci credi sono s.... tuoi” (14:04) “fai quello che c.... che vuoi quando sei da solo (14:04) “la vecchia s.... crede veramente” (14:04) “ignorante di m....” (14:05) “impollinare le f.... per strada” (ore 14:05:39) “non si può andare in giro a s....” (ore 14:05 e 14:08) “si è s.... una riga di c.... e si tamponava nel frattempo” (14:06) “ha cominciato a tossire dopo il novecentesimo” (14:06) “l’ho presa male questa cosa che non si può s.... per strada” (14:08) “c.... sono, Arlecchino?” (14:09) “c.... in c....” (ore 14:09) “che c.... sei diventato?” (14:09) “che c.... nei sai?” (14:09) “sto c.... di tappeto” (14:10) “sei proprio un c.... di m....” (14:11) “che c.... hai allattato?” (14:12) “mezzo f.... mancato, sì, sì... ma va ti piace il c.... mettiamoci in genuflessione... dai f....” (ore 14:12) “f....” (ore 14:13) “v....” (14:14).

Dal minuto (14:14) viene raccontata una tipica giornata di un sedicente personaggio di fantasia di nome Frizzone Franco. Durante il sonno, e in sottofondo, si sentono effetti



sonori che simulano la masturbazione, reiterati anche dopo essersi svegliato. Linguaggio scurrile e volgari effetti sonori, a sfondo sessuale, si ripetono ininterrottamente durante il racconto (ore 14:19) “quando sei in mezzo a tante persone, con culture diverse, finisce sempre di parlare di mangiarsi l’...” (14:20) “ma che c.... dici?” (14:20) “uno dei tatuaggi più belli che una donna si può fare sono le posate di fianco alla f....” (14:21) “che c.... dici?” (14:22) “ha il piercing al c....” (14:23) “voi non siete mangiatori di a...?” (14:23) “posate ai lati della f....” (14:25) “ma voi mangiate il c.... della vostra donna” (ore 14:25) “chi riesce ad associare la parola posate alla parola f....?” (14:26) “tra lo s... e il buco di c...” (ore 14:26) “pieno di cassette tutte colorate come se fossero state vomitate da un gruppo di o...” (14:26) “ha provato la nuova crema per la faccia a base di s.... di cammello?” (ore 14:27) “sculture meravigliose fatte di m....” (14:27) “f....” (14:31) “sei il solito pezzo di m....” (14:32) “che s....” (14:42) “voglio tirare la corda del c.... legata al c....” (14:43) “dov’è questo s....?” (14:44) “sei un c....” (14:44) “la metteremo nel c....” (14:44) “s.... appena c.... caldo ancora fumante” (14:45) “sto facendo i c.... miei al telefono” (14:45) “che c.... me ne frega” (14:45) “porco (*bip*)” (14:45) “sto facendo i c.... miei” (14:46) “le foto di quella p.... della moglie del signore c....?” (14:46) “l’uomo con tutte e venti le dita profumate di f....” (14:46) “zitto m....” (14:47) “quella nevicata di m.... del signor c....” (14:47) “brutto gavettone di s.... che non sei altro” (14:47) “zitto frullato di m...., io le spacco il martelletto sui c...., ha capito?” (14:49) “che c.... fa, mi minaccia?” (14:49) “si faccia i gran c.... suoi, figlio di niente” (14:49) “pubblicità che sicuramente è più interessante di quella m.... che le esce da quella boccaccia” (14:49) “quando mi apparve una donna meravigliosa che di c.... mi implorava di riempirla a iosa, e così la migliore s.... della mia vita quella fu... mi i.... del mio vicino il cane” (14:50) “tre anni di detenzione nel c.... di un ippopotamo o.... affetto da diarrea cronica” (14:51) “vestirsi da Babbo Natale e farsi s.... da una renna per tutti i prossimi trentasei inverni” (14:51) “la condanno a farsi installare un microchip sulla c.... che gli darà una scossa elettrica di duemila volts” (14:51) “ulula faccia di m....” (14:51) “porco (*bip*)” (14:51) “sua moglie si è fatta spanare il f.... ieri sera” (14:52) “lei ci ha rotto i c...., ha capito p....” (14:52) “abbiamo s.... sua moglie e le sue mutande” (14:53) “ti condanno a vivere il resto della vita con un tubo collegato direttamente al c....” (14:53) “non so un c....” (14:53) “non so chi sia questa persona ma la sputo a priori...” (ore 15:01) “non c’entrano un c....” (15:01) “ma che c.... ne sai” (15:04) “ti c....” (15:04) “ma vai a c....” (15:04) “non c’è un c....” (15:05) “ma chi c....” (15:06) “un c....” (15:06) “f....” (15:06) “vecchia i....” (15:08) “s....” (15:08) “che c.... stai facendo” (15:08) “s.... ti ammazzo di botte” (15:08) “fatti i c.... tuoi” (15:08) “che c.... me ne frega” (15:09) “assaggio la c.... con le dita” (ore 15:09) “b....” (15:09) “hai la voce da p....” (ore 15:09); “il tuo ragazzo come ce l’ha?” (15:10) “ha il c.... puffo?” (15:10) “li fate i s....?” (15:10) “non ce ne frega un c....” (15:11) “ci facciamo una radio s....?” (15:11) “di che assaggi la c.... con le dita” (15:11) “gli p.... in c....” (ore 15:11) “che c.... vuoi” (15:12) “c....” (15:13) “b....” (15:14) “adesso per punizione prendi un bottiglione di Aversa magnum e te lo inzacchi su per il...” (15:14) “la pipistrella s.... c....” (15:14) “c come c...., brava!” (15:15) “allora v....” (15:16) “pensavo ci offrissi un b.... la prima volta che veniamo a Nola” (ore 15:16) “che c....” (15:16) “c...., c...., s....” (15:17) “ma col c....” (15:18) “c....” (15:19) “New



York s.... il c....” (15:19) “c.... pizza” (15:19) “c.... pizza f....” (15:19) “pizza f....” (15:19, più volte) “Fumagazzi c.... i c....” (15:19) “la mela me la c.... nel c....” (15:19) “tutto con il c.... di fuori con scritto sotto ‘per una grande mela ci vuole una grande banana’” (15:20) “siamo una banda di s....” (15:20) “un c.... di niente” (15:21) “c....” (15:31) “f.... ambientalista” (15:42) “non cambia un c....” (15:42) “un c.... sei” (15:43) “lancia confetti veri, C.... D....” (15:44) “ti stanno pigliando per il c....” (15:44) “non gliene fotte un c....” (15:45, più volte) “la Germania è il buco del c.... del mondo” (15:45) “ma chi c.... la conosce la Germania” (15:45) “donna tedesca... basta d....” (ore 15:45) “chiedi scusa ignorante di m....” (15:45) “ma che c.... vuoi” (15:46) “mi state prendendo per il c....?” (15:52) “non ce ne frega un ca....” (15:52) “un c.... (15:53);

- l’affermazione che, secondo la parte, la trasmissione costituisce un esempio non isolato di programmi analoghi diffusi anche via *web* e basati su “*comicità grossolana imperniata sull’uso iperbolico di espressioni grezze, capaci di suscitare il riso sulla base di un meccanismo comico elementare che affonda le sue radici nell’antichità*” non giustifica in alcun modo la messa in onda, da parte della società in parola, di contenuti radiofonici nocivi ai minorenni in violazione delle norme poste a loro tutela. L’argomentazione, prospettata nelle memorie difensive, secondo la quale - attraverso un depotenziamento del linguaggio - il messaggio veicolato dal programma è che “*si può far ridere sciorinando sequenze di parolacce prive di senso*”... dato riconducibile forse a fattori antropologici, magari non encomiabile sul piano dello stile, ma a cui risulta, obiettivamente, difficile ricollegare una valenza pregiudizievole a carico dei minori sul piano etico/morale”, non può trovare accoglimento nel caso di specie. Infatti, l’accettazione di tale tesi, assolutamente soggettiva, giustificherebbe in ogni caso la diffusione di parolacce, turpiloquio, offese alla dignità della persona, messaggi di intolleranza e lessico omofobico, in violazione delle norme vigenti, sulla base dell’assunto - indimostrato nonché tautologico - che il messaggio “*destituito della sua carica significativa (e quindi anche del suo potenziale offensivo) per effetto del palese difetto di intenzione, in capo al parlante, di trasmettere un qualunque messaggio (offensivo), si trasforma in una sorta di mero elemento sonoro, che fa ridere proprio per la sua destituzione di senso*”. Peraltro, ai fini della configurabilità della violazione assumono peculiare importanza i comportamenti effettivi posti in essere dai conduttori delle due puntate contestate piuttosto che le loro intenzioni, comportamenti che - all’esito delle verifiche - sono risultati concretamente lesivi dello sviluppo dei minori. In questo caso specifico, né l’eventuale contesto ironico, satirico o informativo, né le avvertenze verbali sopraccitate giustificano o stemperano la gravità dei comportamenti individuati nel corso delle due puntate. Le volgarità gratuite, i messaggi di intolleranza, il lessico omofobico e i comportamenti rilevati, infatti, sono di intensità e frequenza tale da risultare offensivi della dignità umana, diseducativi per i minorenni in ascolto e idonei a suscitare in questi ultimi la legittimazione all’uso di un linguaggio scurrile e offensivo, configurandosi, nel loro insieme, come nocivi degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo degli stessi, tenuto altresì conto della fascia oraria diurna di messa in onda;

- con riferimento alla asserita diffusione via *web* di contenuti analoghi a quelli contestati, è opportuno in questa sede precisare che, in forza della disposizione normativa



contenuta nell'art. 1, comma 6, lett. b) della legge n. 249 del 1997, a questa Autorità è conferita la funzione tutoria - poteri di controllo/vigilanza e sanzionatori - in materia di tutela delle persone di minore età riguardo alla diffusione di contenuti sui servizi di media audiovisivi e radiofonici, ambito cui è riconducibile l'emittente per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale "*Radio Studio 105 – Rete 105*" oggetto della presente delibera;

- si precisa che le emittenti per la radiodiffusione sonora (e televisiva) sono tenute a rispettare, nell'ambito dei programmi di intrattenimento, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo posti a garanzia degli utenti avuto specifico riguardo alla dignità umana, all'armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei minori e ai diritti fondamentali della persona ivi compreso il rispetto dei sentimenti religiosi. In particolare, i programmi in questione devono rispettare criteri di correttezza del linguaggio e del comportamento dei partecipanti, evitando il ricorso a volgarità gratuite, turpiloquio, rappresentazione di violenza fisica e verbale, allusioni o rappresentazioni di natura sessuale tali da offendere la dignità umana o la sensibilità dei minori. Nell'esercizio del diritto di satira nell'ambito di programmi radiotelevisivi deve essere garantito il rispetto dei diritti degli utenti sopracitati mediante l'uso appropriato della forma e del linguaggio (artt. 1, 2 e 3, Delibera n. 165/06/CSP);

- alla luce di tutto quanto sopra chiarito - tenuto conto degli elementi rilevati dall'analisi del contenuto, quali i modelli, i linguaggi e i contenuti reiteratamente diffusi, la collocazione temporale (eventi contemporanei) dei fatti narrati e l'elevato livello di verosimiglianza del programma, in termini sia di contenuti (realismo) che di personaggi (reali e reali noti, come gli stessi conduttori), il grado di accessibilità del programma (in chiaro), l'orario e la durata delle puntate mandate rispettivamente in onda il 26 ottobre 2020 e l'11 dicembre 2020, dalle ore 14:00 alle ore 16:00 circa - le due diverse puntate contestate, mandate in onda dall'emittente per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale "*Radio Studio 105 – Rete 105*", risultano nel loro complesso concretamente idonee a nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori e a turbare, pregiudicare, danneggiare i delicati complessi processi di apprendimento dall'esperienza e di discernimento tra valori diversi o opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione delle loro personalità;

- la richiesta della parte di quantificare le eventuali sanzioni sulla base del criterio del c.d. "cumulo giuridico", in considerazione del carattere sostanzialmente unitario delle condotte contestate, secondo quanto previsto dal par. 2 dell'allegato B alla delibera 410/14/CONS, non può trovare accoglimento. Infatti, nel caso concreto, ricorre il c.d. "concorso materiale" di illeciti, in quanto la messa in onda, in giorni diversi, di distinte puntate (con contenuti diversi se pur risultate in violazione della stessa norma) del programma "*Lo Zoo di 105*" deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni (ex par. 2, allegato A, delibera n. 265/15/CONS).



CONSIDERATO che l'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, impone alle emittenti televisive e alle emittenti radiofoniche il divieto di trasmettere *“programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione fra le ore 23:00 e le ore 7:00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile;*

RITENUTO, pertanto, che le condotte tenute dalla società Radio Studio 105 S.p.a., titolare dell'emittente per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale *“Radio Studio 105 – Rete 105”*, integri la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 34, comma 2, d.lgs. n. 177 del 2005, per la diffusione delle due puntate del programma *“Lo Zoo di 105”* in data **26 ottobre 2020** (irradiata dalle ore 14:00 alle ore 16:00) e in data **11 dicembre 2020** (irradiata dalle ore 14:00 alle ore 16:00), in quanto ritenute - per le motivazioni sopraesposte - nocive allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000,00 (venticinquemila/00) ad euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00), ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale pari ad euro 62.500,00 (sessantaduemilacinquecento/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

La gravità della violazione è da ritenersi di elevata entità se rapportata al pregiudizio per lo sviluppo fisico, psichico e morale del minore in ascolto, alla luce dell'orario di trasmissione (fascia oraria diurna), dei reiterati contenuti nocivi trasmessi in assenza di accorgimenti tecnici idonei all'esclusione della fruizione da parte dei minori, tenuto comunque conto dell'avvertenza acustica mandata in onda in ambedue le puntate che, comunque, non giustifica in alcun modo la trasmissione di programmi nocivi in fascia oraria diurna, in assenza di idonei accorgimenti tecnici.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Pur prendendo atto delle dichiarazioni dell'emittente, con particolare riferimento alla disponibilità manifestata dopo l'avvio del procedimento sanzionatorio a rinforzare l'avvertenza acustica adottata anche prevedendo un inserimento della stessa ad ogni rientro pubblicitario - avvertenza che in ogni modo, alla luce della fascia oraria di messa in onda (diurna) e del grado di accessibilità (in chiaro) del programma, non giustifica la trasmissione di contenuti nocivi ai minori - la società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento utile ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze delle violazioni poste in essere il 26 ottobre 2020 e l'11 dicembre 2020.

**C. Personalità dell'agente**

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione radiofonica in ambito nazionale, deve essere dotata di un'organizzazione interna adeguata ai fini dello svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2020, da cui risulta un bilancio con utile di esercizio pari a euro 4.834.390 e si evidenziano ricavi pari a euro 25.124.755.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. "concorso materiale" di illeciti, in quanto la messa in onda di due distinte puntate (con contenuti diversi) in due diversi giorni (26 ottobre 2020 e 11 dicembre 2020) deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. "cumulo materiale" delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare complessivamente la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate, con riferimento alla violazione dell'art. 34, comma 2, del *Testo Unico*, nella misura di euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) somma corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per le giornate di programmazione televisiva in cui le violazioni si sono riscontrate (n. 2) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;



## **ORDINA**

alla società Radio Studio 105 S.p.a. (C.F. 03111280156), con sede in Largo Guido Donegani, n. 1, 20121 Milano, titolare dell'emittente per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale "*Radio Studio 105 – Rete 105*", di pagare la sanzione di amministrativa di euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005;

## **INGIUNGE**

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689 del 1981 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 183/21/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 183/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 ottobre 2021

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba